

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) l'11 luglio 2011 — Procedimento penale a carico di Raffaele Arrichiello

(Causa C-368/11)

(2011/C 282/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Parti nella causa principale

Raffaele Arrichiello

Questione pregiudiziale

Quale sia l'interpretazione degli artt. 43e 49 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi al fine di stabilire se le citate disposizioni del Trattato consentano, o meno, una disciplina nazionale che stabilisca un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all'interno di un numero determinato di concessioni, preveda: a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori; b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite al termine di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l'ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione.

Ricorso presentato il 12 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-369/11)

(2011/C 282/21)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— Constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 6, paragrafo 3 e all'allegato II della direttiva 91/440/CEE⁽¹⁾, quale modificata, ed agli articoli 4, paragrafo 2 e 14, paragrafo 2 della direttiva 2001/14/CE⁽²⁾; agli articoli 4, paragrafo 1 e 30, paragrafo

3 della direttiva 2001/14/CE; e all'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2001/14/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni.

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Gli addebiti formulati dalla Commissione alla Repubblica italiana riguardano l'indipendenza dell'organismo esercente le funzioni essenziali in materia di accesso all'infrastruttura, l'imposizione di diritti (canone) per l'accesso ferroviario nonché i poteri e l'autonomia dell'organismo di regolamentazione del settore ferroviario.

Anzitutto, il regime che regola l'esercizio da parte del gestore dell'infrastruttura delle funzioni essenziali in materia di accesso all'infrastruttura non fornirebbe garanzie sufficienti che detto gestore operi in modo indipendente dalla holding del gruppo di cui fa parte, il quale comprende anche la principale impresa ferroviaria sul mercato.

Inoltre, dato che è il Ministero dei trasporti a determinare i diritti di accesso alla rete, mentre il gestore dell'infrastruttura può solo formulare una proposta in materia ed ha unicamente il compito operativo di calcolare i diritti effettivamente dovuti da una singola impresa ferroviaria, quest'ultimo verrebbe privato di uno strumento essenziale di gestione, in contrasto con il requisito dell'indipendenza di gestione.

Infine, non sarebbe ancora assicurata la necessaria, piena indipendenza dell'organismo di regolamentazione da tutte le imprese ferroviarie in quanto il personale dell'organismo di regolamentazione è costituito da funzionari del Ministero dei trasporti e quest'ultimo continuerebbe ad esercitare un'influenza decisiva sulla holding del gruppo che comprende la principale impresa ferroviaria italiana, e quindi anche su quest'ultima.

⁽¹⁾ GU L 237, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 75, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof va beroep te Gent (Belgio) il 13 luglio 2011 — Punch Graphix Prepress Belgium NV/Belgische Staat

(Causa C-371/11)

(2011/C 282/22)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof va beroep te Gent

Parti

Ricorrente: Punch Graphix Prepress Belgium NV

Convenuto: Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se le autorità tributarie nazionali possano escludere l'applicazione dell'art. 4.1 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE⁽¹⁾, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in forza della disposizione in detto articolo secondo cui esso non si applica nell'ipotesi di liquidazione della società figlia, invocando una disposizione di diritto nazionale (nella fattispecie l'art. 210 WIB92 [Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992]) che assimila una fusione mediante incorporazione, in cui non ha luogo alcuna concreta liquidazione della società figlia, ad una fusione in cui invece detta liquidazione viene effettuata.

⁽¹⁾ GU L 225, pag. 6.

Impugnazione proposta il 14 luglio 2011 dalla Power-One Italy SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 24 maggio 2011, causa T-489/08, Power-One Italy SpA/Commissione europea

(Causa C-372/11 P)

(2011/C 282/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Power-One Italy SpA (rappresentanti: A. Giussani e R. Giuffrida, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

- Annullare l'ordinanza del Tribunale di Primo Grado (Sesta Sezione) nella causa T-489/08, emessa in data 24 maggio 2011, e, per l'effetto:
 - accertare e dichiarare la violazione a carico della Commissione europea dell'art. 10, par. 2, del regolamento 1655/2000⁽¹⁾, e dell'art. 14 NAS⁽²⁾ oltre che del principio generale di diritto sul legittimo affidamento;
 - accertare e dichiarare, in quanto lo stato degli atti lo consente, il nesso di causalità tra la condotta della Commissione ed i danni subiti e subendi dalla Power One e per l'effetto condannare l'Unione ai sensi e per gli effetti dell'art. 268 TFUE (ex-art. 235 CE) a risarcire alla Power One Italy SpA tutti i danni subiti e quantificati in misura pari ad Euro 2 876 188,99 ovvero al costo sostenuto per il progetto PNEUMA, come da documentazione allegata all'impugnazione e comunque già in possesso della Commissione e dedotti in giudizio.
- Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione l'appellante adduce, in primo luogo, una violazione del principio generale di diritto sul legittimo affidamento e una motivazione insufficiente e contraddittoria con riferimento all'affermazione di uno sviamento di procedura.

Il Tribunale afferma, al punto 47 dell'ordinanza impugnata, che la ricorrente avrebbe potuto trarre dall'annullamento della decisione della Commissione un vantaggio più ampio rispetto agli importi restituiti, corrispondente al recupero dell'intero sostegno finanziario previsto per il progetto controverso, e che «si può ritenere che il pagamento di quest'ultima somma a titolo di risarcimento danni presenti uno stretto nesso con l'annullamento della decisione di cui trattasi» motivando, in tal modo, il rilievo concernente lo sviamento di procedura. Il Tribunale opererebbe pertanto, in modo arbitrario, una scissione della domanda formulata dalla ricorrente, della sostanziale unitarietà degli atti che hanno integrato la condotta lesiva, nonché dell'evento dannoso, rappresentato dalle spese complessivamente sostenute. L'accoglimento dell'eccezione, formulata dalla Commissione, non risulterebbe, quindi, adeguatamente motivata.

Il secondo motivo sui cui si fonda l'impugnazione riguarda una violazione del principio generale di diritto sul legittimo affidamento e un'erronea applicazione delle regole in materia di onere della prova e di acquisizione delle prove nonché una motivazione insufficiente e contraddittoria delle allegazioni relative al danno residuale.

Nella decisione del Tribunale, si legge, al punto 55, che «il ricorso non indica la natura e la portata del danno residuale che la ricorrente avrebbe subito» e che «il ricorso non indica assolutamente i motivi per i quali la ricorrente ritiene che il danno residuale sia ascrivibile alla revoca del finanziamento del progetto controverso da parte della Commissione». Occorrerebbe rilevare, al riguardo, che il danno subito dalla società esponente non può che essere individuato in re ipsa, laddove il finanziamento in questione presenterebbe una destinazione funzionale precisa, individuabile nel progetto realizzato, e la revoca delle stesse non potrebbe che coincidere con il sostenimento di un costo che in assenza del contributo la società esponente non avrebbe affrontato le predette argomentazioni, già sviluppate nelle osservazioni relative all'eccezione di irricevibilità formulata dalla Commissione (osservazioni alle quali era stato, altresì, allegato il bilancio della società ricorrente), non sono state valutate dal Tribunale adito, il quale si è limitato a contestare la carenza di allegazione relativa al danno subito.

La ricorrente lamenta, infine, una violazione del principio generale di diritto sul legittimo affidamento e un'erronea applicazione delle regole in materia di onere della prova e di acquisizione delle prove nonché la mancanza di una valutazione di fatti decisivi per la controversia con riferimento al nesso di causalità.

Al punto 57 dell'ordinanza impugnata, in relazione alle allegazioni concernenti il nesso di causalità, il Tribunale afferma che la società ricorrente «non fornisce alcuna indicazione quanta all'incidenza del comportamento di cui trattasi sul fatto che la ricorrente abbia sostenuto i costi del progetto controverso eccedenti l'importo massimo per il quale la Commissione si era